



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA



ORDINANZA N° 30

27 MAR. 2009

IL CAPO SETTORE URBANISTICA

VISTA la propria ordinanza n° 1 del 22.01.2009, a seguito di verbale di sopralluogo esperito dai VV. UU, con la quale si ordinava ai sigg.:

- GUERRA Pietro, nato a Corleto Perticara (PT) il 2/1/1943
- SANTORO Maria, nata a Monte Sant'Angelo l'1/5/1937 ed ivi residenti in Via Gian Francesco dei Nobili n° 7
- FRAGRASSI Vito, nato a Bari il 7/5/1964 ed ivi residente in Via Ospedale di Venere n° 158/B, legale rappresentante della ditta Matel elettronica s.n.c. di FRAGRASSI Vito & C. con sede legale in Bari al Viale Resistenza n° 48

la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, con tutte le tutele di legge, in quanto ritenuti esecutori di:

- lavori di trasformazione di un prefabbricato delle originarie dimensioni di m. 3x3x3 in una struttura fissa in muratura delle dimensioni di m. 1,50 x 1,50 x h 1,80.

VISTA l'istanza prodotta dal sig. FRAGRASSI Vito in data 29.04.2009, acquisita in data 12.05.2009 al n.5379 di prot. gen., tesa all'ottenimento della revisione del procedimento amministrativo di che trattasi e della sua conseguente revoca,

VISTE, e verificate in atti, le argomentazioni sostenute nella predetta istanza dal sig. FRAGRASSI Vito;

DATO ATTO che l'ordinanza n° 1 del 22.01.2009, di cui sopra, ha fondamento su presupposti tecnici e giuridici risultati non perfettamente rispondenti alla realtà dei luoghi, allo stato degli atti d'ufficio, ai dati dimensionali ed alle caratteristiche costruttive del manufatto di che trattasi, ovvero, in particolare il manufatto:

- è stato regolarmente assentito dal Capo Settore Tecnico Territoriale f.f. geom. Antonio RENZULLI con autorizzazione n° 117/T del 21.06.2000;
- le dimensioni, assentite, risultano essere m. 1,60 x 1,60 x h 2,00;
- le dimensioni, reali, risultano essere m. 1,50 x 1,50 x h 1,80;
- la struttura è costituita da pannelli prefabbricati non infissi nel terreno ancorati su idonea piastra prefabbricata poggiata sul terreno;
- il manufatto costituisce piede di appoggio del traliccio su cui sono montate le antenne;
- tutto il sistema è stabilizzato a mezzo di idonei tiranti in acciaio opportunamente ancorati;
- la precarietà della struttura è ben evidente anche dalla documentazione fotografica (acquisita agli atti di questo Ente come allegato all'istanza di revoca in narrativa citata) prodotta in occasione dell'avvenuto ribaltamento del manufatto intervenuto, causa vento eccezionale, nell'anno 2007;

RILEVATO che tra quanto assentito e quanto effettivamente realizzato, e presente in sito, vi è una trascurabile differenza dimensionale in difetto, ovvero il manufatto risulta essere leggermente più piccolo a vantaggio dell'impatto visivo sui luoghi;

ATTESO che, considerata la destinazione d'uso del manufatto, la sua collocazione, la sua sostanziale precarietà e le fisiologiche imprecisioni tra quanto in elaborati grafici assentiti e quanto in sito effettivamente realizzato secondo probabili esigenze correlate ai materiali utilizzati, la predetta differenza nelle dimensioni del manufatto non si ritiene determini una difformità tale e sufficiente da imporre l'emissione di provvedimenti afflittivi da parte di questo Ente;

CONSIDERATO che, per quanto sopra argomentato, è effettivamente palese e verificato il vizio in atto riveniente dalla non esattezza dei dati tecnici oggettivi di riferimento contestati e posti alla base dell'ordinanza di demolizione lavori n° 1 del 22.01.2009;

RITENUTO opportuno operare anche per il vantaggio dell'Ente, evitando inutili quanto costosi contenziosi con le parti, procedendo alla revoca dell'ordinanza di demolizione lavori n° 1 del 22.01.2009 con conseguente annullamento di tutti gli effetti giuridici alla medesima connessi, ivi compresa la sanzione pecuniaria irrogata;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTO il D.P.R. n° 380 del 6/6/2001

VISTO il T.U. 267/2000 in relazione alla ricorrenza delle condizioni per l'attivazione di azioni amministrative tese all'autotutela dell'Ente, a tutti gli effetti di legge,

REVOCA

la propria ordinanza di demolizione lavori n° 1 del 22/01/2009.

DISPONE

la notifica ai sensi di legge, del presente atto, alle parti interessate nonché la trasmissione in copia del medesimo, per notizia ed eventuali provvedimenti di competenza, al Segretario Generale del Comune e al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale li 26/05/2009

27 MAG. 2009



IL CAPO SETT. URBANISTICA
Arch. Giampiero BISCEGLIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arch. Giampiero Bisceglia".